

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI IN TENURE TRACK DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010, AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO



**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI IN TENURE TRACK DI CUI ALL'ART. 24 DELLA
LEGGE 240/2010, AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO**

INDICE

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Criteri di valutazione.....	4
Art. 3 – Trasparenza dei criteri di valutazione.....	7
Art. 4 – Norme transitorie.....	9

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI IN TENURE TRACK DI CUI ALL'ART. 24 DELLA
LEGGE 240/2010, AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO****Art. 1 – Finalità**

L'articolo 70 del "Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010", emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018 e da ultimo modificato con D.R. n. 1390 del 3 dicembre 2024 (in seguito chiamato "Regolamento"), disciplina la valutazione dei titolari dei contratti di ricercatore in tenure track, di cui all'art. 24 della L. 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 24 comma 5, L. 240/2010. La valutazione viene effettuata su istanza dell'interessato a partire dalla conclusione del terzo anno di contratto e, in caso di esito positivo, permette l'inquadramento nel ruolo di professore associato.

La valutazione riguarda l'attività didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte dal titolare del contratto:

- nel periodo di svolgimento del contratto di cui all'art. 24 della legge 240/2010;
- nei periodi di svolgimento dei servizi riconosciuti ai sensi dell'art. 43 co. 3, del "Regolamento".

Il ricercatore produce al Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche, le attestazioni relative all'attività didattica e i titoli relativi all'attività di ricerca utili ai fini della valutazione. Il Comitato acquisisce il parere espresso su tali attività dal Consiglio del Dipartimento/Centro di afferenza e da referee esterni identificati a tal fine dallo stesso Comitato. Il parere della struttura accademica di afferenza è espresso anche in relazione a una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare di riferimento, da svolgere di fronte al Consiglio della struttura, in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia, che al termine esprime un motivato giudizio sulla prova medesima. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il titolare ha svolto in eventuali programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione europea, qualora il contratto sia stato conferito in base alla vincita del programma.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi indicati nel presente documento, basati sui criteri indicati nel documento "Criteri generali di riferimento per il reclutamento di professori e ricercatori" (in seguito chiamati "criteri generali") e sui criteri di cui al D.M. n. 1658 del 21 ottobre 2024.

In casi particolari, disciplinati dall'art. 43 co. 3, delle Norme transitorie e finali del "Regolamento", la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato può essere anticipata, su richiesta del

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI IN TENURE TRACK DI CUI ALL'ART. 24 DELLA
LEGGE 240/2010, AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO**

ricercatore in tenure track, rispetto alla conclusione del terzo anno di contratto, purché il medesimo abbia svolto almeno 12 mesi di servizio e sempre che sia garantito il rispetto dei criteri di valutazione qui stabiliti.

Art. 2 – Criteri di valutazione

La valutazione è mirata ad appurare se i risultati delle attività di ricerca, didattiche e di terza missione svolte dal ricercatore siano coerenti con gli obiettivi iniziali e se il ricercatore abbia raggiunto un livello di maturazione scientifica e didattica adeguato ad assumere il ruolo di professore associato presso l'Università di Trento.

a) Parere del Dipartimento/Centro sull'attività svolta

La valutazione è tesa a verificare che le attività di ricerca e didattiche svolte siano state coerenti con gli impegni e gli obiettivi scientifici e didattici che il Dipartimento/Centro si era posto al momento della proposta di chiamata. Il Dipartimento/Centro di afferenza valuta la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca, sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
 - b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
 - c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
 - d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
 - e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.
- Inoltre, il Dipartimento/Centro di afferenza valuta l'attività didattica e di servizio agli studenti e l'attività di ricerca e di valorizzazione delle conoscenze in coerenza con i seguenti criteri:



**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI IN TENURE TRACK DI CUI ALL'ART. 24 DELLA
LEGGE 240/2010, AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO**

i) Valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

- a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
- b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, tenendo conto anche delle opinioni espresse da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
- d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a);
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale;

ii) Valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze

Nell'ambito della valutazione delle attività di ricerca scientifica si prendono in considerazione:

- a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
- b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
- c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
- d) la partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
- e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI IN TENURE TRACK DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010, AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO

- f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
- h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
- j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.

Nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione, quando rilevanti per il gruppo scientifico disciplinare di riferimento:

- a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
- b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
- c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement;
- d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
- e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.

Tale verifica, condotta dal Dipartimento/Centro di afferenza, costituisce la base del parere che la struttura accademica trasmette al Comitato e ne costituisce parte integrante.

b) Parere dei referee

Ai referee esterni individuati dal Comitato viene chiesto se, avendo come riferimento gli standard di valutazione comunemente adottati presso la propria istituzione o altre istituzioni accademiche di cui il referee abbia esperienza diretta, il candidato abbia una maturità scientifica e didattica adeguata al ruolo di professore associato, valutando il curriculum, con riguardo all'attività svolta nel corso del contratto di ricercatore in tenure track e nei periodi di svolgimento dei servizi riconosciuti ai sensi dell'art. 43 co. 3, del "Regolamento".

c) Parere del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere sull'adeguatezza al ruolo di professore associato

Il Comitato, acquisito il parere del Dipartimento/Centro e dei referee, esprime il proprio parere

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI IN TENURE TRACK DI CUI ALL'ART. 24 DELLA
LEGGE 240/2010, AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO**

sull'adeguatezza del profilo esaminato rispetto al ruolo di professore associato applicando i criteri generali per la chiamata di professore di seconda fascia e i criteri indicati nel D.M. n. 1658 del 21 ottobre 2024. In particolare, tenendo conto delle specificità del settore scientifico disciplinare in cui si propone la chiamata, il Comitato accerta: la maturità scientifica del ricercatore, alla luce della qualità e originalità dei risultati raggiunti e della posizione riconosciutagli nella comunità scientifica almeno nazionale; il grado di indipendenza, lo spirito d'iniziativa e la capacità di porsi come leader nelle attività di ricerca, la supervisione di collaboratori, studenti, assegnisti, la responsabilità di progetti finanziati o di unità di ricerca; l'esperienza didattica e le attività di valorizzazione delle conoscenze.

Art. 3 – Trasparenza dei criteri di valutazione

I criteri per la valutazione dei ricercatori *in tenure track*, così come indicati nel presente documento, devono essere noti al ricercatore al momento della stipula del contratto.

Nel caso di assunzione tramite concorso, il bando deve contenere indicazioni sui livelli dei risultati attesi al termine della durata del contratto che il Dipartimento/Centro intende utilizzare per formulare il parere di propria competenza sull'attività svolta, con riferimento ai punti di cui all'art. 2, lettera a) del presente documento.

Analoghe indicazioni devono essere incluse nella delibera di proposta di chiamata diretta, nel caso in cui l'assunzione avvenga con questa modalità.

Inoltre, per garantire una adeguata valutazione in itinere del percorso dei titolari di contratti e fornire loro elementi verso cui orientare la loro attività, i Dipartimenti effettueranno delle valutazioni intermedie, con le modalità e i tempi che verranno definiti da parte di ciascuna struttura.

Qualora il Dipartimento/Centro scelga di esprimere i livelli dei risultati attesi tramite l'uso di valori numerici per un dato insieme di indicatori, l'insieme di indicatori deve essere coerente con i criteri generali, sufficientemente ampio e variegato, e i valori numerici devono essere intesi come valori di riferimento e non come soglie minime il cui mancato superamento possa precludere un giudizio positivo ai fini della progressione di carriera, anche tenuto conto della possibilità di richiedere la valutazione anticipata per effetto dell'art. 43, comma 3, delle *Norme transitorie e finali* sopra citato.

Nel complesso, l'esperienza didattica dei titolari dei contratti deve essere adeguatamente considerata, fermo restando che il peso totale degli indicatori che misurano l'attività didattica, di servizio agli studenti e di

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI IN TENURE TRACK DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010, AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO

valorizzazione della conoscenza non deve superare il peso assegnato a quelli che misurano il lavoro di ricerca.

In particolare, i valori numerici degli indicatori identificati dalle Strutture dovranno essere parametrati alla scadenza naturale del contratto, ovvero a 6 anni, che costituisce il periodo di tempo mediamente atteso per conseguire la promozione a professore associato per i vincitori di bandi di ricercatore in *tenure track* con ridotta esperienza post-dottorale.

Le richieste di anticipare la valutazione per la chiamata nel ruolo di professore associato rispetto alla scadenza naturale del contratto, anche nei casi previsti dalla disciplina transitoria di cui all'art. 43, comma 3, lett. a) e b) del "Regolamento", verranno valutate tenendo conto della maturità scientifica e accademica complessiva dei candidati in relazione al ruolo di professore associato, che dovrà essere comunque attestata nel parere espresso dalla struttura di afferenza.

I servizi prestati per almeno tre anni come ricercatore post-doc o assegnista ai sensi dell'art. 22 L. 240/2010 saranno valorizzati, ai fini della possibile riduzione del tempo atteso della *tenure track*, nel seguente modo:

- 3 anni di anticipo medio per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da ricercatore post-doc ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240 del 2010;

oppure, in alternativa:

- 2 anni di anticipo medio per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 (con indicatori pesati per 2/3, coerentemente con la previsione di cui all'art. 43, co. 3, lett. b del "Regolamento").

Allo stesso modo, si potranno avere valutazioni positive ai fini della chiamata, anticipate rispetto ai 6 anni di durata naturale della *tenure track*, in presenza di esperienze post-dottorali anche all'estero analoghe a quelle dei titolari di contratti per ricercatore post-doc o assegnista, che attestino, assieme alle attività svolte durante il contratto, il raggiungimento della maturità scientifica richiesta ai fini della promozione a professore associato.

L'esito della valutazione è reso pubblico nella forma di una delibera del Comitato, che può includere estratti dei pareri dei referee. L'anonimato dei referee è essenziale per garantire l'imparzialità e l'efficacia del loro parere, in accordo con le modalità di valutazione comunemente adottate a livello internazionale. Alla delibera del Comitato è allegato il parere espresso dal Consiglio del Dipartimento/Centro.



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI IN TENURE TRACK DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010, AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO

Art. 4 – Norme transitorie

I criteri di valutazione individuati nel D.M. n. 1658 del 21 ottobre 2024, elencati nell'art. 2, lett. a) del presente documento, si applicano ai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, della L. 240/2010 con data di stipulazione a partire dal 29 ottobre 2024, data in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il medesimo Decreto Ministeriale.

Ai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, della L. 240/2010, la cui data di stipulazione è antecedente al 29 ottobre 2024, si applicano i criteri di valutazione individuati nell'art. 2 del documento "Criteri per la valutazione dei ricercatori in tenure track di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato", nella versione approvata dal Comitato il 7 novembre 2023, in attuazione della disciplina previgente.

In entrambi i casi, per la valutazione dell'attività di ricerca e di didattica svolte ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, si applica l'art. 70, comma 3, del "Regolamento", in base al principio generale dell'applicabilità delle condizioni di maggior favore, con le specificazioni di cui all'art. 3 del presente documento riguardo alla valutazione delle attività svolte al di fuori del contratto di ricercatore in *tenure track*.

Nel caso in cui la richiesta di riconoscimento dei servizi prevista fino al 31 dicembre 2026 dall'art. 43 co. 3, delle *Norme transitorie e finali* del "Regolamento" venga presentata documentando lo svolgimento di un triennio di contratti di ricercatore post-doc e di un triennio di assegni di ricerca, ai fini della valutazione verrà considerata solo l'attività svolta in una delle due qualifiche, a scelta del titolare del contratto.

Nel caso in cui la richiesta di riconoscimento venga presentata documentando servizi per periodi superiori a tre anni in una certa qualifica, ai fini della valutazione verrà considerato il triennio scelto dal titolare del contratto.